



Contratto di assicurazione Responsabilità Civile della famiglia

Ramo 40

Ed. Gennaio 2019

www.darag.it

DARAG Italia S.p.A.

Sede Legale e Direzione
Via G. Lorenzini 4, 20139 Milano

Società per Azioni a socio unico - Capitale sociale € 43.900.000 i.v. - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20/6/1986 (G.U. 26/6/1986 n.146) - N° Registro Imprese di Milano e Codice Fiscale 07707320151- Partita IVA N° 10042300151 - Iscritta alla Sez. 1 Albo Imprese IVASS al n. 1.00061 - Società soggetta a direzione e coordinamento di DARAG Group Limited con sede a Malta.

Glossario

Edizione 01/2019

Le definizioni qui di seguito riportate sono valide per tutti i settori di polizza.

Assicurato

Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

Contraente

Il soggetto che stipula l'assicurazione.

Cose

Sia gli oggetti materiali sia gli animali.

Franchigia

Parte del danno risarcibile espressa in importo che rimane a carico dell'Assicurato.

Periodo di assicurazione

Per contratti di durata inferiore ai 365 giorni è pari alla durata stessa del contratto.

Per contratti di durata uguale o superiore ai 365 giorni, cioè ad un anno, è pari a 365 giorni, cioè un anno.

Sinistro

Il verificarsi del fatto per il quale è prestata l'assicurazione, dal quale è derivato un danno.

Società

DARAG Italia S.p.A.

Condizioni generali di assicurazione

Edizione 01/2019

Oggetto dell'assicurazione

Art. 1 - Oggetto della garanzia della responsabilità civile della famiglia

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato e i familiari con Lui conviventi (compreso il coniuge di fatto ed i minori in affidamento temporaneo) di quanto questi siano tenuti a pagare, quali civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per:

- morte e lesione personali;
- distruzione e deterioramento di cose;

in conseguenza di un sinistro verificatosi in relazione a fatti della vita privata, con esclusione quindi di rischi inerenti ad attività professionali.

L'Assicurazione comprende la responsabilità civile derivante da:

- proprietà e/o conduzione del fabbricato di abitazione, anche per caduta dell'antenna televisiva, compresi i danni da spargimento o rigurgito di sistemi di scarico dovuto a rottura accidentale di tubature e/o condutture, nonché quelli di cui si debba rispondere in quota quale Condòmino;
- conduzione della dimora di villeggiatura;
- proprietà ed uso di imbarcazioni senza motore di lunghezza non superiore a metri 6 e wind-surf;
- proprietà ed uso di velocipedi, di cavalli da sella, di animali domestici;
- pratica di sport comuni, escluse le competizioni di carattere agonistico.

Inoltre l'Assicurazione si estende alla responsabilità civile:

- per danni derivanti dall'incendio di veicoli a motore ad uso privato, comprese le roulotte e i carrelli da campeggio, di proprietà dell'Assicurato e/o dei familiari conviventi e posti in sosta su aree private;
- delle persone non conviventi per fatto dei figli minori dell'Assicurato a loro temporaneamente affidati in custodia, purché tale custodia non costituisca attività professionale;
- verso baby-sitters, ragazze alla pari per infortuni da esse sofferti in conseguenza di reato colposo, perseguibile d'ufficio giudizialmente accertato;
- per fatto colposo degli addetti ai servizi domestici, inerente lo svolgimento delle proprie mansioni, compresa la responsabilità civile dei medesimi.

Art. 2 - Persone non considerate terzi

Non sono considerate terzi ai fini della garanzia R.C.T.:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

La garanzia per danni a cose è prestata con una franchigia assoluta di euro 100,00 per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.

Art. 3 - Danni esclusi dalla garanzia R.C.T.

La garanzia R.C.T. non comprende la responsabilità per i danni:

- da proprietà ed uso di:
 - veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate;
 - natanti a vela di lunghezza superiore a metri sei e di unità naviganti a motore;
 - aeromobili;
 - da inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
 - da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
 - da detenzione o uso di esplosivi;
 - verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
 - da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita e/o stoccaggio di amianto e/o prodotti contenenti amianto;
 - da contaminazione di sostanze biologiche e/o chimiche e/o radioattive;
 - da emissione di onde e campi elettromagnetici.
- da proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi salvo quanto disposto dall'Art. 1 comma a) e comunque si intendono esclusi i danni derivanti da:
 - lavori edili rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 494/96;
 - lavori di straordinaria manutenzione, ampliamento sopraelevata o demolizione;
 - umidità, stitilicidio o insalubrità dei locali;
 - maggiori oneri conseguenti all'obbligo solidale dell'Assicurato, in quanto Condòmino, con gli altri Condòmini;
- da furto;
 - a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute o possedute salvo quanto previsto dall'Art. 1 punto f);
- conseguenti a:
 - partecipazione ad attività sportive a carattere agonistico;
 - esercizio dell'attività venatoria;
- a cose che l'Assicurato detenga o possieda a qualsiasi titolo;
- sono esclusi dalla garanzia i danni causati dai cani appartenenti alle seguenti razze:
 - Perro
 - Pitbull
 - Doghi
 - American Bulldog
 - Bull Mastiff
 - American staffordshire terrier
 - Staffordshire terrier
 - Bull Terrier
 - Tosa Inu Giapponese
 - Fila Brasileiro
 - Dogo Argentino
 - Dogue de Bordeaux
 - Doberman
 - Rottweiler

- Mastino Napoletano
- Bullmastiff
- Cane da montagna dei Pirenei
- Tibetan Mastiff
- Briard
- e relativi incroci con le razze suddette.

Art. 4 - Estensione territoriale

La garanzia R.C.T. vale per i sinistri che avvengano nel territorio di tutti i Paesi europei.

Art. 5 - Pluralità di Assicurati

Il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.

Art. 6 - Limiti di indennizzo

Premesso che il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Società per ogni sinistro cui si riferisce la domanda di risarcimento, resta convenuto che in nessun caso la Società risponderà per somme superiori a detto massimale per i sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore a 365 giorni cioè all'anno - per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione.

Decorrenza dell'assicurazione Pagamento del premio Proroga dell'assicurazione

Art. 7 - Decorrenza della garanzia e pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'Art. 1901 del Codice Civile. I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.

Art. 8 - Proroga dell'assicurazione

In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita 60 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore a 365 giorni cioè ad un anno è prorogata 365 giorni cioè di un anno e così successivamente.

Avviso del sinistro Gestione delle vertenze Recesso in caso di sinistro

Art. 9 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza

(Art. 1913 del Codice Civile). Devono inoltre far seguito nel più breve tempo possibile, le ulteriori indicazioni sulle modalità di accadimento del fatto dannoso di cui l'Assicurato sia venuto a conoscenza, nonché i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro e successivamente a lui pervenuti.

Se l'Assicurato omette o ritarda dolosamente o colposamente la presentazione della denuncia di sinistro, la Società ha diritto di rifiutare o ridurre il pagamento del danno in ragione del pregiudizio sofferto (Art. 1915 del Codice Civile).

Art. 10 - Gestione delle Vertenze - Spese di Resistenza

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. La Società non rimborsa le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 11 - Disdetta in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro, denunciato a termini di polizza, e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall'Assicurazione dandone comunicazione all'altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso ha effetto dalla data di invio della comunicazione da parte dell'Assicurato; il recesso da parte della Società ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di invio della comunicazione.

La Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte del premio, al netto dell'imposta, relativa al periodo di Assicurazione non corso.

Adempimenti a carico delle Parti

Art. 12 - Altre assicurazioni

L'Assicurato o il Contraente deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il rischio descritto in polizza; in caso di sinistro, l'Assicurato o il Contraente deve darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri (Art. 1910 del Codice Civile).

Art. 13 - Aggravamento del rischio

L'Assicurato o il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravante del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione (Art. 1898 del Codice Civile).

Art. 14 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione dell'Assicurato o del Contraente (Art. 1897 del Codice Civile) e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art. 15 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali Modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Altre norme che regolano l'assicurazione

Art. 16 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 17 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.